



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C." COMPONENTI IMU E TASI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 76 del 23/08/2014)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di Acuto dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art.1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto

1. L'imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno collegato al possesso di immobili e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo dell'imposta il Comune di Acuto per gli immobili e aree soggette al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4

Componenti del tributo

1. L'imposta unica comunale si articola in due componenti:
 - Componente patrimoniale costituita dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/11 convertito in L. n. 214/11 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Componente servizi, articolata a sua volta:
 - o Nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art.1, commi 669-679 e 681 della L. n. 147/13 destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - o Nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art.1 commi 641-668 della L. n. 147/2013 destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

TITOLO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5

Presupposto di applicazione

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1 A8 A9 , ad esclusione dei seguenti:
 - a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le pertinenze delle stesse;

- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008 ;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. Ai fini dell'imposta:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione di aree in comprensori. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 7 **Base Imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili l'Amministrazione ai soli fini dell'imposta municipale propria determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali della aree fabbricabili site nel territorio del Comune. L'atto amministrativo dovrà essere emanato nel termine legalmente disposto per l'approvazione del Bilancio di previsione ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio di previsione. In assenza di modifiche i detti valori si intendono confermati per l'anno successivo.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessario lo sgombero dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi, ovvero quando comportino interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

Articolo 8 Assimilazioni

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 legge 147/2013:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata;

c) Le unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il soggetto interessato può attestare la predette condizioni anche mediante dichiarazione sostitutiva e autodichiarazione.

Articolo 9 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Acuto è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

Articolo 10

Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art.13 del presente regolamento.

Articolo 11

Determinazione dell'IMU

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dianzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/06, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni dell'anno precedente.

Articolo 12

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 13

Importi minimi versamenti

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 14

Attività di controllo e riscossione coattiva

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L.147 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera € 12,00 fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
4. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 15 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

TITOLO III
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 16
Presupposto

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU.

Articolo 17
Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TASI è dovuta da chiunque, possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi uso adibite.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

5. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Articolo 18
Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini dell'IMU e rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare il tributo dovuto.

Articolo 19
Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi di cui all'art.23 del presente regolamento e nei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Articolo 20 **Assimilazioni**

1. L'assimilazione all'abitazione principale è applicata nei casi fissati dal comma 2 art. 13 del D.L. 201/2011, ovvero:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. L'assimilazione all'abitazione principale è applicata inoltre, nei casi disciplinati dal precedente art. 8 comma 1 lettera c).

Articolo 21 **Detrazioni**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 19, può prevedere apposite detrazioni d'imposta a favore di abitazioni principali e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 22

Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo bis del D.P.R. n. 601/1973 ;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Articolo 23

Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.

Articolo 24

Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 25
Individuazione dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI sono specificate le eventuali differenziazioni delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili.

Articolo 26
Determinazione della TASI

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, e differenziata in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993 l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.
2. L'aliquota di cui al comma è approvata dal Comune entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se deliberata successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applica in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni.

Articolo 27
Riscossione ordinaria

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs. 241/97, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo non è versato qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 28
Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Articolo 29
Dichiarazioni

1. Fermo restando che le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, i soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un

diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni al fini della determinazione dell'imposta.

Articolo 30 **Accertamento**

1. Ai sensi dell'art.1 commi 161 e 162 L. n. 296/2006 i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedele o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e /o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 693 L. n. 147/2013 ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può inviare ai contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti con esenzione di spese e diritti.

5. Ai sensi dell'art.1, comma 698 L. n. 147/2013 in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero di mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra euro 100 ed euro 500.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 31 **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Acuto per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21/06/2012.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.